

## LE ATTIVITA' DECOMMERCIALIZZATE DEGLI ENTI DI UTILITÀ SOCIALE

Il trattamento fiscale delle somme percepite dalle Associazioni per le attività rese nei confronti degli associati costituisce questione di assoluto rilievo, essendo questa tipologia di operazioni molto frequente all'interno dei sodalizi di utilità sociale.

Ci si riferisce, in particolare, a due categorie associative quali le c.d. "Associazioni culturali" e le più recenti "Associazioni di promozione sociale". Elemento oggettivo comune alle due categorie è il perseguimento di finalità di innalzamento della qualità della vita dei destinatari, attraverso iniziative aggregative, ricreative, culturali, artistiche e sportive. A differenza delle Associazioni operanti nel settore della solidarietà sociale, ove i beneficiari delle attività si configurano prevalentemente in soggetti terzi versanti in condizione di obiettivo disagio, le Associazioni di utilità sociale tendono a garantire i propri servizi in favore degli aderenti.

I costi derivanti da tali iniziative inducono spesso le suindicate Associazioni alla determinazione di quote di partecipazione, il cui versamento rappresenta il "corrispettivo" necessario alla possibilità di fruire del servizio offerto.

Un esempio su tutti si ritrova nei corsi e nei moduli formativi, di media o lunga durata, su materie correlate all'oggetto statutario dell'Associazione proponente.

La valutazione fiscale delle quote di partecipazione così percepite condurrebbe, in via generale, al concetto di prestazione di servizi (ovvero di cessione di beni) a corrispettivo specifico, con conseguente valutazione commerciale del rapporto in essere.

Ne conviene che tali quote di partecipazione andrebbero dall'Associazione contabilizzate e tassate, tanto ai fini delle imposte dirette (IRES ed IRAP) quanto in termini IVA (qualora le prestazioni fossero rese in via abituale, per un numero di volte superiore alle due unità all'interno dello stesso periodo di imposta).

Tali condizioni fiscali trovano, tuttavia, una favorevole eccezione qualora gli Enti organizzatori presentino caratteristiche tipologiche e statutarie legislativamente previste. La possibilità di non assoggettare a tassazione le quote di partecipazione dei soci, e quindi di "decommercializzarle", spetterebbe a due identità associative distinte:

1) Enti associativi privilegiati: si tratta dei soggetti indicati nell'articolo 148 comma 3 del DPR N.917/1986 (TUIR), classificati in Associazioni politiche, sindacali, di categorie, religiose assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra - scolastica della persona. Tali Associazioni potranno acquisire la qualifica di Ente associativo privilegiato a fronte di un duplice adempimento:

a) registrazione dei documenti formali (atto costitutivo e statuto) presso l'Ufficio del Registro (Agenzia delle Entrate), in alternativa alla scrittura privata autenticata e all'atto pubblico;

b) inserimento nel documento statutario delle clausole elencate nell'articolo 148 comma 8 del citato DPR N.917/1986 (TUIR).


2) Associazioni di promozione sociale: sono le Associazioni di utilità sociale disciplinate dalla L.Q. 7 dicembre 2000, n.383, regolarmente iscritte nel registro provinciale o regionale delle Associazioni di promozione sociale istituito sul territorio di ubicazione della sede legale (in provincia di Trento, il registro provinciale delle Associazioni di promozione sociale istituito presso il Servizio Per Le Politiche Sociali della PAT).

Si chiarisce che il significato fiscale di decommercializzazione implica, per le somme così acquisite, alcune conseguenze:

- assenza di vincolo impositivo diretto (IRES e IRAP) e indiretto (IVA);

- assenza di computo nel novero delle entrate istituzionali e commerciali dell'Ente, all'atto di raffronto tra le due categorie di entrate. Ciò significa che nel rapporto tra le entrate istituzionali (quote associative, contributi, erogazioni, sovvenzioni) e le entrate commerciali (prestazioni di servizi e cessioni di beni a favore di terzi), le entrate de commercializzate non verranno computate (c.d. entrate neutre);

- obbligo di redazione di prospetto interno di entrate e di uscite inerenti il singolo evento, con allegazione di relazione illustrativa. Il prospetto sarà predisposto dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione e verrà allegato al verbale di riunione, con obbligo di relativa conservazione. Saranno, altresì, conservate, le copie delle quietanze di pagamento che l'Associazione rilascia al singolo associato all'atto di versamento della quota di partecipazione.



Federazione dei Circoli Culturali e Ricreativi del Trentino  
e-mail: [info@fercircoli.it](mailto:info@fercircoli.it) – website: [www.federcircoli.it](http://www.federcircoli.it)